

» del 1435). In Consiglio dei dieci (1). Che, se da ora innanzi alcuno
 » od alcuni dei nostri *nobili*, da sè o col mezzo di altri, sotto qualsiasi
 » pretesto, colore, modo, forma od ingegno che possa mai dirsi od
 » immaginarsi, oserà fare qualche setta, confederazione, compagnia
 » od altra intelligenza, palese od occulta, con parole o con fatti,
 » con giuramento o senza, per ajutarsi l'un l'altro nei nostri con-
 » sigli, siano banditi perpetuamente, e se ritornassero dal bando,
 » siano condannati al carcere in vita. » E questa legge fu rinno-
 vata e confermata il giorno 19 luglio 1454.

« 1458; 26 novembre. In Consiglio dei dieci. Chiunque può
 » stare (1) nei consigli, ed offenda altrui, sia castigato colla multa
 » di 500 lire e sia bandito per due anni dai consigli medesimi. »

« 1459; 14 novembre. In Consiglio dei dieci. È proibito seve-
 » ramente il parlare di cose segrete fuori del senato; e chiunque
 » ne parlerà, sarà punito nella persona e nel denaro e persino colla
 » morte. » E questa proibizione più e più volte fu ripetuta; nè
 poteva prender di mira che i soli *nobili*, perciocchè questi soltanto
 potevano far parte del senato.

« 1471; 15 novembre. In Maggior Consiglio. I dieci puni-
 » scano chiunque offende il doge nei consigli. » Nè qui occorre
 che io noti similmente appartenere questa legge ai *nobili*, perchè
 ognuno sa, che di loro esclusivamente erano composti tutti i consigli.

« 1472; 12 ottobre. In Consiglio dei dieci. Sia punito dai
 » dieci qualunque *nobile* colpevole di ambito. » E questa legge fu
 confermata nel maggior Consiglio, l'anno 1555 agli 11 di mag-
 ggio; e fu riconfermata in Senato addì 21 dicembre 1697.

« 1480. (Senza data di mese.)—Si noti, che intorno a questo
 tempo i registri incominciavano a scriversi in linguaggio veneziano.

(1) Non occorre che ogni volta io in-
 dichi il registro, da cui ho tratto la legge,
 perchè, essendo questi progressivi, quando
 ne indico l'anno, ne vengo ad indicare an-
 che il volume.

(2) Ossia, *chiunque è nobile*; percioc-
 chè nei consigli non potevano stare, cioè
 non vi potevano essere ammessi, se non che
 questi, i quali da prima erano stati ammessi
 al Consiglio maggiore, ossia alla nobiltà.